# GUIDA ALLA RICHIESTA E ALLA PRESENTAZIONE DELL'ATTESTAZIONE ISEEU A.A. 2023 - 2024

Approvata con determinazione Rep. 515/2023 Prot. n. 146533/V/5 del 21 luglio 2023



# **INDICE**

1 ISEE APPLICABILE ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO	
STUDIO UNIVERSITARIO (ISEEU)	3
2 ATTESTAZIONE ISEEU CON OMISSIONI/DIFFORMITÀ	4
3 NUCLEO FAMILIARE	5
3.1 STUDENTE INDIPENDENTE	5
3.2 STUDENTE CON GENITORI LEGALMENTE SEPARATI O DIVORZIATI	6
3.3 STUDENTE CON GENITORI NON CONIUGATI E NON CONVIVENTI	6
3.4 STUDENTE IN CONVIVENZA ANAGRAFICA	6
3.5. STUDENTI CONIUGATI	7
3.6 STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA	7
4 ISEE CORRENTE	7
5 STUDENTI STRANIERI O STUDENTI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO	8
5.1 STUDENTI CON IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO	
POLITICO	10
6 CONTROLLI E SANZIONI	10

# 1 ISEE APPLICABILE ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (ISEEU)

Per il calcolo del contributo onnicomprensivo è necessario richiedere il rilascio di un'attestazione ISEE applicabile alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEEU), compilando il Modulo MB.2 (Quadro C e se necessario Quadro D) della dichiarazione sostitutiva unica (DSU).

N.B.: La compilazione di una DSU mini non consente il rilascio di un'attestazione ISEEU.

Per ottenere l'attestazione ISEEU è possibile alternativamente:

- a) rivolgersi ad uno dei CAF (Centro di Assistenza Fiscale) convenzionati con l'INPS presenti sull'intero territorio nazionale, il quale provvede a fornire un'adeguata assistenza alla compilazione della DSU;
- b) inoltrare la DSU online, anche in modalità precompilata, dal <u>Portale unico ISEE</u> del sito dell'INPS.

La normativa di riferimento ed ogni informazione utile per il calcolo dell'ISEEU, comprese le istruzioni alla compilazione della DSU, sono reperibili nel sito web dell'INPS.

In base al valore ISEEU allo studente viene attribuita una fascia di contribuzione come indicato nella seguente tabella:

FASCIA	VALORE ISEE	
Α	Da € 0,00	A € 14.420,31
В	Da € 14.420,32	A € 17.709,34
С	Da € 17.709,35	A € 25.000,00
D	Da € 25.000,01	A € 33.000,00
E	Da € 33.000,01	A € 46.000,00
F	Da € 46.000,01	A € 58.000,00
G	Da € 58.000,01	A ∞

Tabella 1 - Fasce di contribuzione

## L'attestazione ISEEU va richiesta entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2023.

Tutte le attestazioni ISEEU richieste entro questo termine verranno acquisite d'ufficio, a cura dell'Ateneo, direttamente dalla banca dati INPS e non sarà necessario consegnare una copia dell'attestazione ISEEU all'Ufficio tasse. Si ricorda che a questo fine fa fede la data di presentazione della DSU (indicata sull'attestazione ISEEU) e non quella di rilascio dell'attestazione ISEEU.

Gli studenti che non richiederanno il rilascio dell'attestazione ISEEU entro il 31 dicembre 2023 **verranno collocati d'ufficio in fascia G** senza l'attribuzione di alcuna sanzione per mancata presentazione dell'attestazione ISEEU.

**N.B.:** per partecipare ai bandi per la borsa di studio e per il servizio abitativo l'attestazione ISEEU va richiesta **tassativamente entro i termini stabiliti dal singolo bando.** Tutte le informazioni in merito sono pubblicate alle pagine **Borse di studio e Alloggi.** 

#### **ATTENZIONE:**

• l'attestazione non è corretta se riporta la dicitura "non si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario";

 in presenza di un'attestazione ISEEU già richiesta nel corso del 2023 per fratelli/sorelle/altri componenti del nucleo familiare iscritti all'università è necessario verificare che l'attestazione ISEEU risulti applicabile alle prestazioni agevolate per il Diritto allo studio universitario anche in favore dello studente che si iscrive presso questo Ateneo e non solo in favore degli altri componenti del nucleo familiare;

in entrambi i casi infatti l'acquisizione d'ufficio non è possibile e andrà richiesto il rilascio di una nuova attestazione corretta entro il termine del 31 dicembre 2023.

In caso di mancata richiesta dell'attestazione ISEEU entro il 31 dicembre 2023 entro e non oltre il 30 settembre 2024 sarà possibile inoltrare tardivamente, con addebito di una sanzione di € 150,00, un'attestazione ISEEU richiesta nel corso del 2024, per rettificare la fascia G assegnata d'ufficio. Si precisa che le attestazioni ISEEU tardive non verranno acquisite automaticamente dalla banca dati INPS, l'attestazione dovrà essere inoltrata all'Ufficio Tasse in formato PDF via Ticket o consegnata in cartaceo presso l'Ufficio Tasse negli orari di apertura.

Superato il termine del 30 settembre 2024 senza che sia stata prodotta alcuna attestazione ISEEU, la fascia contributiva G resterà attribuita in modo inderogabile.

La sanzione per consegna tardiva dell'attestazione ISEEU di 150,00 €:

- non sarà applicata agli studenti che si immatricolano successivamente al termine del 31 dicembre 2023 per scorrimento delle graduatorie dei corsi ad accesso programmato;
- in caso di consegna dell'attestazione ISEEU tardiva a favore di più studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare verrà suddivisa in proporzione tra gli stessi.

In presenza di un'attestazione ISEEU richiesta entro il 31 dicembre 2023 entro il 30 settembre 2024 è ammessa la presentazione di una nuova attestazione ISEEU senza l'addebito della sanzione per consegna tardiva in caso di decesso di un genitore convivente con lo studente o in presenza di errori a svantaggio dello studente nell'attestazione ISEEU, dietro presentazione di adeguata documentazione giustificativa, che andrà prodotta via <u>Ticket</u> all'Ufficio Tasse.

Gli studenti che risultino già in possesso di un'attestazione ISEEU per prestazioni universitarie, prodotta nel corso del 2023 ai fini dell'attribuzione tardiva della fascia contributiva nel corso dell'anno accademico 2022-2023, non devono richiedere una nuova attestazione per l'a.a. 2023-2024, stante la validità di quella già in proprio possesso, che verrà riacquisita d'ufficio direttamente dalla banca dati INPS in quanto richiesta entro la scadenza del 31 dicembre 2023.

# 2 ATTESTAZIONE ISEEU CON OMISSIONI/DIFFORMITÀ

Nel caso in cui l'attestazione ISEEU riporti omissioni/difformità <u>lo studente è tenuto a verificare la correttezza e completezza dei dati inseriti in DSU</u>. In caso di effettiva presenza di errori nella DSU dovrà provvedere alla correzione degli stessi presentando una nuova attestazione entro il termine del 31 dicembre 2023.

In presenza di un'attestazione ISEEU che riporta omissioni/difformità questo Ateneo può richiedere di presentare la documentazione comprovante la correttezza dei dati autocertificati nella DSU.

In caso di accertate omissioni e difformità o di altri errori che comportino una maggiorazione del contributo onnicomprensivo dovuto e di mancata presentazione di una nuova attestazione ISEEU entro il 31 dicembre 2023 sarà possibile:

- richiedere entro e non oltre il 17 maggio 2024 la cancellazione dell'attestazione ISEEU con attribuzione della fascia massima senza l'applicazione di sanzioni o di ulteriori controlli;
- richiedere la cancellazione dell'attestazione ISEEU acquisita e presentare una nuova attestazione ISEEU dietro pagamento di una sanzione di € 75,00 entro e non oltre il 17 aprile 2024.

In caso contrario lo studente dovrà corrispondere la differenza tra quanto effettivamente pagato e quanto risulta invece effettivamente dovuto dopo il ricalcolo del valore ISEEU e di una sanzione pari al triplo della suddetta differenza oltre che della sanzione prevista dall'art. 38, comma 3, D.L. 78/2010.

Se dal controllo emergono irregolarità o omissioni che non comportano la variazione del contributo onnicomprensivo dovuto o comportano una differenza nel contributo dovuto inferiore a € 10,00 non è previsto l'addebito di alcuna sanzione.

#### **3 NUCLEO FAMILIARE**

Ai fini del calcolo ISEE, il nucleo familiare è considerato composto diversamente a seconda della tipologia di prestazione sociale richiesta.

In linea generale il nucleo familiare è costituito dalla **famiglia anagrafica** (ex art. 4 D.P.R. 223/1989) **risultante dallo Stato di famiglia alla data della compilazione della DSU** (*D.P.C.M. 159/2013, art. 3, comma 1*). Per famiglia anagrafica si intende, ai sensi del *D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, art. 4*, un insieme di soggetti coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune, legate da vincoli di:

- matrimonio:
- unione civile;
- parentela;
- affinità;
- adozione:
- tutela;
- vincolo affettivo.

Ai sensi della vigente normativa, il nucleo familiare convenzionale presenta la seguente composizione:

- il dichiarante;
- il coniuge, anche se avente diversa residenza anagrafica o se iscritto all'AIRE (D.P.C.M. 159/2013, art. 3, comma 2);
- i figli minori conviventi, qualora non siano intervenute situazioni di affidamento preadottivo o temporaneo (D.P.C.M. 159/2013, art. 3, comma 4);
- i minori in affidamento (D.P.C.M. 159/2013, art. 3, comma 4);
- · figli maggiorenni conviventi;
- i figli maggiorenni non conviventi a carico ai fini IRPEF, non coniugati, senza figli e di età inferiore a 26 anni. Qualora i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne compone nucleo familiare con il genitore da lui identificato (D.P.C.M. 159/2013, art. 3, comma 5);
- altre persone facenti parte della famiglia anagrafica.

In caso di dubbi sulla compilazione della DSU è possibile consultare <u>le istruzioni alla compilazione</u> pubblicate sul sito dell'INPS.

# **3.1 STUDENTE INDIPENDENTE**

Nel caso di studenti universitari componenti nucleo familiare a sé stante, gli stessi possono essere considerati autonomi solamente al ricorrere delle due condizioni sotto riportate (*D.P.C.M. 159/2013, art. 8, comma 2*):

- residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della DSU, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- presenza di una adeguata capacità di reddito, pari a € 9.000,00 di redditi da lavoro dipendente
  o assimilato (o da lavoro autonomo) all'anno fiscalmente dichiarati da almeno due anni
  (limite stabilito dal D.M. 1320/2021);

in assenza di uno o di entrambi i requisiti descritti, il nucleo familiare dello studente deve essere integrato con quello dei genitori.

L'adeguata capacità di reddito deve essere riferita, in linea di principio, al singolo studente universitario. Se tuttavia lo studente è coniugato ovvero in regime di "convivenza di fatto" (art. 1, comma 36 della legge n. 76 del 2016) registrata presso il Comune di residenza, la predetta soglia per l'adeguatezza della capacità di reddito deve essere valutata tenendo conto anche dei redditi del coniuge ovvero del convivente di fatto dello studente universitario.

#### 3.2 STUDENTE CON GENITORI LEGALMENTE SEPARATI O DIVORZIATI

Nel caso di presenza di un solo genitore nel nucleo familiare dello studente, i redditi ed i patrimoni del genitore non convivente devono sempre essere attratti in qualità di componente aggiuntiva, ad eccezione delle situazioni in cui risultino intercorse procedure di separazione legale, omologazione della separazione consensuale o divorzio (D.P.C.M. 159/2013, art. 8, comma 3 e art. 3, comma 3).

N.B. I coniugi separati o divorziati fanno parte dello stesso nucleo familiare, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione. Essi continuano a far parte dello stesso nucleo anche nell'ipotesi in cui risiedano nella stessa abitazione, ma risultino in due stati di famiglia distinti. Pertanto, affinché i coniugi separati o divorziati costituiscano due nuclei diversi, è necessario che abbiano due diverse residenze.

#### 3.3 STUDENTE CON GENITORI NON CONIUGATI E NON CONVIVENTI

Il genitore non convivente e non coniugato con l'altro genitore fa parte del nucleo familiare dello studente.

Il genitore non coniugato e non convivente **va inserito come componente aggiuntiva del nucleo familiare dello studente** (*D.P.C.M. 159/2013, art. 8, comma 3 e art. 7, comma 1*) al ricorrere di una delle seguenti situazioni:

- qualora risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- qualora risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;

Il genitore non coniugato e non convivente è escluso dal nucleo familiare dello studente al ricorrere di una delle seguenti situazioni:

- qualora il genitore non convivente sia tenuto a corrispondere assegni periodici per il mantenimento del figlio stabiliti dall'autorità giudiziaria;
- qualora il genitore non convivente risulti escluso dalla potestà sui figli o soggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- qualora risulti accertata dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali)
   l'estraneità affettiva o economica del genitore non convivente.

# 3.4 STUDENTE IN CONVIVENZA ANAGRAFICA

gli studenti che si trovino in una delle situazioni di convivenza anagrafica di seguito riportate (DPR n. 223/1989, art. 5):

- appartenenti ad ordini religiosi;
- ricoverati in case di assistenza;
- badanti;
- appartenenti a corpi militari;
- detenuti:

compongono nucleo familiare a sé stante, esclusi i casi in cui risultino coniugati (in tal caso si fa riferimento al nucleo familiare del coniuge) (D.P.C.M. 159/2013, art. 3, comma 6).



#### 3.5. STUDENTI CONIUGATI

Lo studente che abbia contratto vincolo coniugale compone nucleo familiare con il rispettivo coniuge e con gli eventuali figli minori. Qualora la componente reddituale del nucleo familiare risulti inferiore a quella necessaria per essere considerato studente indipendente (punto 3.1 della seguente guida), lo studente è attratto ai fini ISEEU dal nucleo familiare dei genitori, con esclusione del coniuge e degli eventuali figli.

#### 3.6 STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

In base all'art. 8, comma 4 D.P.C.M. 159/2013, il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di Dottorato di Ricerca è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni non conviventi se fiscalmente a carico (nucleo ristretto), fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di avvalersi dell'ISEE ordinario qualora risulti più vantaggioso.

Per richiedere correttamente l'ISEE valido i corsi di dottorato con il nucleo ristretto occorre compilare anche il Modulo MB.1rid della DSU.

#### 4 ISEE CORRENTE

L'attestazione ISEEU in corso di validità può essere sostituita da un'attestazione ISEEU corrente qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 9 D.P.C.M. 159-2013 e successive integrazioni ed:

- entro il 31 dicembre 2023 in caso di richiesta dell'attestazione ISEEU entro i termini;
- entro il 30 settembre 2024 in caso di consegna tardiva dell'attestazione ISEEU.

in tal caso copia dell'attestazione di ISEEU corrente andrà inoltrata via <u>Ticket</u> all'ufficio tasse o consegnata in cartaceo presso l'Ufficio tasse negli orari di apertura. <u>L'attestazione ISEEU corrente dovrà essere in corso di validità al momento della consegna</u>.

Secondo **l'art. 9 D.P.C.M. 159-2013 e successive integrazioni** ai fini del rilascio dell'ISEEU corrente è necessario che si sia verificata, **alternativamente** una delle seguenti condizioni:

- una variazione della situazione lavorativa ovvero un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito ai fini IRPEF. Tali variazioni devono essersi verificate posteriormente al 1º gennaio dell'anno di riferimento dei redditi dell'ISEEU calcolato in via ordinaria di cui si chiede la sostituzione con ISEEU corrente (ad esempio per le DSU presentate nel 2023 la variazione deve essere intervenuta dopo il 1º gennaio 2021);
- una variazione della **situazione reddituale <u>complessiva</u> del nucleo** superiore al 25% <u>rispetto</u> <u>alla situazione reddituale individuata nell'ISEEU calcolato ordinariamente</u>;
- una variazione della **situazione patrimoniale <u>complessiva</u> del nucleo** superiore al 20% <u>rispetto alla situazione patrimoniale individuata nell'ISEEU calcolato ordinariamente</u>. Tale variazione può essere fatta valere a decorrere dal 1º aprile di ciascun anno e può anche essere cumulata con le variazioni di cui al primo o al secondo punto.

L'ISEEU corrente viene calcolato considerando i redditi percepiti nei 12 mesi precedenti la presentazione della DSU oppure solo degli ultimi 2 mesi nel caso in cui per un componente del nucleo familiare si sia verificata un'interruzione dei trattamenti non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF o nel caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Nel caso in cui siano stati aggiornati solo i redditi l'ISEEU corrente ha validità di sei mesi dal momento della presentazione della DSU, mentre nel caso in cui siano stati aggiornati solo i patrimoni ovvero i patrimoni e i redditi l'ISEEU corrente ha validità fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione della DSU. Se durante il periodo di validità dell'ISEEU corrente, nel quale sia stata aggiornata anche o solo la componente reddituale, intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, l'ISEEU corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.

#### 5 STUDENTI STRANIERI O STUDENTI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

#### Gli studenti:

- stranieri non residenti in Italia, che hanno redditi prodotti all'estero e/o nucleo familiare residente all'estero;
- stranieri residenti in Italia, non autonomi, con nucleo familiare residente all' estero e con redditi prodotti all'estero;
- con cittadinanza italiana, ma con residenza estera e nucleo familiare che produce reddito e possiede patrimoni all'estero;
- cittadinanza italiana residenti all'estero e iscritti all'AIRE;
- con doppia cittadinanza, italiana ed estera, non autonomi e con nucleo familiare residente all'estero;

non possono certificare la loro condizione economica tramite l'attestazione ISEU rilasciata dall'INPS, ad eccezione delle quote reddituali e patrimoniali detenute in Italia e devono richiedere il **certificato di ISEEU parificato**, calcolato sulla base dei documenti relativi ai redditi e ai patrimoni posseduti all'estero.

Tali studenti devono rivolgersi al CAF MCL - Movimento Cristiano Lavoratori di via Jacopo Palma II Vecchio, 85 - Bergamo, scegliendo tra le seguenti modalità:

1) inviando una mail a uniba.mclba@amail.com con tutti i documenti richiesti in allegato

#### **OPPURE**

2) fissando un appuntamento al numero 035 225453

L'ISEEU parificato dovrà essere richiesto <u>entro il 31 dicembre 2023</u> e in tal caso sarà trasmesso all'Università direttamente a cura del CAF.

Per ottenere l'ISEEU PARIFICATO è necessario presentare la sottostante documentazione originale rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio; <u>il CAF accetterà solo documenti IN ORIGINALE emessi nell'anno 2023</u>:

- Documento di identità in corso di validità (carta identità o passaporto).
- numero di matricola, solo per gli studenti già iscritti all'Università degli studi di Bergamo.
- codice fiscale (gli studenti che non ne siano ancora in possesso dovranno inviarlo al CAF successivamente, non appena lo avranno ottenuto).
- Redditi e patrimoni prodotti in Italia:
  - Saldo attivo depositi e conti correnti bancari e postali, al lordo degli interessi + GIACENZAMEDIA ANNUA (oppure l'estratto conto con i movimenti di tutto l'anno 2022);
  - o eventuale C.U. relativa agli importi di borsa di studio percepiti nell'anno solare 2022, ricevuta via mail a marzo 2023 da <a href="mailto:stipendi.redditi@unibg.it">stipendi.redditi@unibg.it</a>.
- Attestazione nucleo familiare estero: per nucleo familiare si intende la famiglia che risiede con lo studente (ad es: genitori + fratelli/sorelle + altre persone che risiedono nella stessa casa); in caso di presenza di un genitore con residenza separata va lo stesso preso in



considerazione e inserito nel nucleo familiare dello studente. Ne resta escluso SOLO se è legalmente separato o divorziato dall'altro genitore dello studente.

- **Residenza**: se in affitto occorre produrre il contratto di locazione con estremi registrazione e importo ultimo canone pagato (senza spese condominiali o di utenze).
- Redditi anno solare 2022 di ciascun componente la famiglia: il documento deve chiaramente riportare che i redditi sono riferiti all'anno solare 2022.
- Fabbricati e terreni della famiglia:
  - Valore di acquisto o di mercato delle proprietà immobiliari estere (fabbricati e terreni) posseduti al 31/12/2022 da ogni membro della famiglia;
  - Mutui bancari per acquisto o costruzione di qualsiasi immobile: quota capitale residua al 31/12/2022.
- Patrimonio mobiliare della famiglia sia in Italia che all'estero al 31/12/2022:
  - attestazione del patrimonio mobiliare posseduto dai membri del nucleo familiare alla data del 31 dicembre 2022 (conti correnti, titoli, dividendi, partecipazioni azionarie, frazioni di patrimonio netto di eventuali aziende possedute, ecc.);
  - Saldo attivo depositi e conti correnti bancari e postali, al lordo degli interessi + GIACENZA MEDIA ANNUA (oppure l'estratto conto con i movimenti di tutto l'anno 2022);
  - Valore nominale di titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati – Valore di mercato di investimenti in azioni, fondi, ecc.

In caso di assenza di immobili / redditi / patrimoni per qualche membro della famiglia si necessita di apposita dichiarazione che confermi tale condizione.

## N.B. In assenza di uno o entrambi i seguenti requisiti:

- residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della DSU, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- presenza di una adeguata capacità di reddito, pari a € 9.000,00 di redditi da lavoro dipendente o assimilato (o da lavoro autonomo) all'anno fiscalmente dichiarati da almeno due anni;

# gli studenti devono presentare anche la documentazione relativa al nucleo familiare di origine.

Per quei Paesi in cui il rilascio della documentazione da parte della locale Ambasciata italiana presenta particolari difficoltà lo studente può rivolgersi alle Rappresentanze diplomatiche o Consolari estere in Italia: in tal caso la certificazione rilasciata deve essere legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Per gli studenti stranieri provenienti dai seguenti **"Paesi particolarmente poveri e in via di Sviluppo"** di cui al Decreto Mur n. 115 dell'28 febbraio 2023:

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Central African Republic, Chad, Comoros, Democratic People's Republic of Korea, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Kiribati, Lao People's Democratic Republic, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Sao Tome & Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Syrian Arab Republic, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia.

La valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale.

Tale certificazione può essere rilasciata anche dall'Università di iscrizione estera collegata da accordi o convenzioni con l'Ateneo o da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle

Università italiane. In quest'ultimo caso l'ente certificatore dovrà impegnarsi a restituire la borsa per conto dello studente in caso di revoca della stessa.

Lo studente è comunque obbligato a dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare in base al decreto legislativo 31 marzo 1999, n.109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

In caso di mancata richiesta dell'attestazione di ISEEU parificato entro il termine del 31 dicembre 2023, lo studente verrà collocato d'ufficio in fascia G.

In tal caso **entro e non oltre il 30 settembre 2024** sarà ancora possibile richiedere un'attestazione di ISEEU parificato e consegnarla all'Ufficio tasse con addebito di una sanzione di € 150,00. L'attestazione dovrà essere inoltrata dallo studente all'Ufficio Tasse in formato PDF via <u>Ticket</u> o consegnata in cartaceo presso l'Ufficio tasse negli orari di apertura.

In caso di richiesta tardiva dell'ISEEU parificato nel 2024 i documenti da produrre saranno quelli relativi alla situazione reddituale e patrimoniale al 31 dicembre 2023.

#### 5.1 STUDENTI CON IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO POLITICO

Gli studenti ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato o di protezione internazionale non devono richiedere il rilascio dell'attestazione di ISEEU parificato.

Tali studenti devono richiedere il rilascio di un'attestazione ISEEU per eventuali redditi percepiti e patrimoni posseduti in Italia per partecipare al bando di borsa di studio o di servizio abitativo o per fruire della tariffa agevolata per il servizio mensa.

#### **6 CONTROLLI E SANZIONI**

L'Università degli studi di Bergamo esercita un controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive uniche ISEEU reperite dalla banca dati INPS e delle autocertificazioni rese dallo studente direttamente all' Ateneo e svolge con ogni mezzo a sua disposizione, anche avvalendosi dell' anagrafe tributaria e del supporto della Guardia di Finanza, tutte le indagini che ritiene opportune.

Nel caso in cui dai controlli risultino inesattezze, omissioni o falsità nell'attestazione ISEEU presentata ai fini della definizione del contributo omnicomprensivo e nel caso in cui lo studente interessato che non abbia provveduto a rettificare come indicato nell'art. 1 del presente regolamento questi sarà tenuto a corrispondere la differenza tra quanto effettivamente pagato e quanto risulta invece effettivamente dovuto dopo il ricalcolo del valore ISEEU e di una sanzione pari al triplo della suddetta differenza oltre che della sanzione prevista dall'art. 38, comma 3, D.L. 78/2010.

Se dal controllo emergono irregolarità o omissioni che non comportano la variazione del contributo onnicomprensivo dovuto o comportano una differenza inferiore a € 10,00 non è previsto l'addebito di alcuna sanzione.

Valutata la gravità e l'intenzionalità della violazione l'Ateneo può disporre sanzioni disciplinari che vanno dalla perdita della possibilità di richiedere benefici futuri alla sospensione dello studente per uno o più anni; è fatta salva la segnalazione all'autorità giudiziaria qualora si ravvisi che il fatto costituisca reato.

Si ricorda che il dichiarante è civilmente e penalmente responsabile della correttezza e completezza dei dati autodichiarati in DSU ai sensi del del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.